

**Giunta Regionale - Deliberazioni n. 000339 del 02/04/2001 (B.U.R.T. n 17 del 24/04/2001, parte Seconda , SEZIONE I ).**

*Approvazione cartografica relativa alla perimetrazione delle zone di protezione intorno agli osservatori astronomici ai sensi della LR n. 37 del 21/03/2000.*

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la LR n. 37 del 21 Marzo 2000 "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso ";

Visto l'art. 9 della suddetta legge "Misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso degli Osservatori Astronomici";

Visto il comma 2. dell'art.9 che istituisce una zona di protezione dall'inquinamento luminoso degli osservatori astronomici avente un'estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a:

- a) venticinque chilometri per gli Osservatori professionali e per gli Osservatori non professionali che svolgono attività di ricerca all'interno di progetti istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali;
- b) dieci chilometri per gli Osservatori non professionali e Stazioni di Osservazione;

Visto il comma 5 dell'art.9 che stabilisce che la Giunta Regionale individui con propria deliberazione, mediante cartografia 1:25000 le zone di protezione di cui al comma 2;

Visti gli allegati A e B della LR 21/03/2000 n. 37 contenenti rispettivamente l'elenco degli Osservatori astronomici professionali e l'elenco degli Osservatori astronomici non professionali e stazioni di osservazione;

Rilevato che fra gli Osservatori astronomici non professionali e stazioni di osservazione inseriti nell'allegato B risultano svolgere attività di ricerca all'interno di progetti istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali i seguenti Osservatori:

1. Osservatorio Astronomico "San Giuseppe" loc. San Donato a Livizzano in Comune di Montelupo F.no
2. Osservatorio Sociale di San Polo a Mosciano, Associazione Astrofili Fiorentini, loc. San Polo a Mosciano in Comune di Scandicci (FI)
3. Osservatorio Astronomico di Monte Agliaie, Istituto Lucchese per la ricerca Astronomica, loc. Monte Agliaie in Comune di Borgo a Mozzano (LU);
4. Osservatorio Astronomico della Montagna Pistoiese, Gruppo Astrofili Montagna Pistoiese, loc. Pian dei Termini in Comune di San Marcello Pistoiese (PT);

Preso atto dei pareri espressi dal Coordinamento delle associazioni astrofile della Toscana;

Visto altresì l'art. 9, comma 3, in cui è stabilito che, a partire dal 90° giorno successivo alla pubblicazione della cartografia che individua le zone di protezione intorno agli Osservatori astronomici, entro 1 (uno) chilometro in linea d'aria dagli Osservatori professionali e Osservatori non professionali che svolgono attività di ricerca all'interno di progetti istituiti e coordinati da

Osservatori e Centri professionali sono vietate tutte le sorgenti di luce che producono qualsiasi emissione di luce verso l'alto;

Visto altresì l'art. 9, comma 4, in cui è stabilito che a partire dal 30 (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione della cartografia che individua le zone di protezione intorno agli Osservatori astronomici, è vietato ai soggetti privati, l'impiego nelle suddette zone, di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso cielo o verso superfici che possono rifletterli verso il cielo, nonché nella fascia compresa tra il raggio di 25 e 50 Km. per gli Osservatori professionali e per gli Osservatori non professionali che svolgono attività di ricerca all'interno di progetti istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali;

Visto il parere del Comitato Tecnico Regionale per l'Energia riunitosi in data 18/01/2001;

Ritenuto che il divieto previsto dall'art.9 comma 3, da rendere esecutivo entro 90 gg., sia da interpretarsi riferito alle nuove installazioni attribuendo alla successiva fase di pianificazione il dettaglio ragionato delle prescrizioni, così come indicato anche dal Comitato Tecnico per l'Energia;

Ritenuto che il divieto previsto dall'art.9 comma 4, da rendere esecutivo entro 30 gg. sia da interpretarsi riferito alle nuove installazioni attribuendo alla successiva fase di pianificazione il dettaglio ragionato delle prescrizioni, così come indicato anche dal Comitato Tecnico per l'Energia;

Richiamato l'art. 11 "Norme transitorie" che stabilisce le norme a cui si devono riferire i Comuni, in attesa del P.R.P.I.L., per quanto riguarda i criteri tecnici per la progettazione, la realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna;

Vista la cartografia predisposta ai sensi della LR n. 37 del 21.03.2000, parte integrante della presente deliberazione (allegato 1), che individua gli Osservatori, di cui agli allegati A e B della suddetta legge, in scala 1:25000 e che perimetra un'area di raggio 10 chilometri intorno agli Osservatori non professionali e Stazioni di Osservazione e per quanto riguarda gli Osservatori professionali e gli Osservatori non professionali che svolgono attività di ricerca all'interno di progetti istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali un'area di raggio 25 chilometri, un'area di raggio 1 chilometro e un'area compresa fra un raggio di 25 e 50 chilometri;

Ritenuto di rimandare, ai sensi della LR n. 37 del 21.03.2000, la definizione delle altre misure di protezione al P.R.P.I.L. sia per le nuove installazioni che per l'adeguamento di quelle preesistenti;

A voti unanimi

#### DELIBERA

**1.** di approvare la cartografia allegata alla presente delibera e parte integrante e sostanziale della stessa (allegato n. 1) costituita da:

a) elaborati grafici che individuano gli Osservatori e le Stazioni di Osservazione, di cui agli allegati A e B della LR n. 37 del 21/03/2000, in scala 1:25000;

b) elaborati grafici che perimetrano un'area di raggio 10 (dieci) chilometri per gli Osservatori e le Stazioni di Osservazione non professionali;

c) elaborati grafici che perimetrano un'area di raggio 1 (uno) chilometro, un'area di raggio 25 (venticinque) chilometri e un'area di raggio 50 (cinquanta chilometri) per gli Osservatori professionali e gli Osservatori non professionali che svolgono attività di ricerca all'interno di progetti istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali;

2. di stabilire, ai sensi della LR n. 37 del 21.03.2000, in attesa del Piano Regionale per la Prevenzione dell'Inquinamento luminoso (P.R.P.I.L), il divieto per quanto riguarda le nuove installazioni dell'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possono rifletterli verso il cielo all'interno di un'area di raggio 10 chilometri per gli Osservatori non professionali e Stazioni di Osservazione e di un'area di raggio

50 chilometri per gli Osservatori professionali e gli Osservatori non professionali che svolgono attività di ricerca all'interno di progetti istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali;

3. di stabilire, ai sensi della LR n. 37 del 21.03.2000, in attesa del Piano Regionale per la Prevenzione dell'Inquinamento luminoso (P.R.P.I.L), il divieto per quanto riguarda le nuove installazioni di tutte le sorgenti di luce che producono qualsiasi emissione di luce verso l'alto, all'interno di un'area di 1 chilometro in linea d'aria dagli Osservatori professionali e gli Osservatori non professionali che svolgono attività di ricerca all'interno di progetti istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali, intendendosi come valori di riferimento quelli previsti dalla norma UNI n. 10819 del marzo 1999;

4. di stabilire inoltre, per quanto riguarda le preesistenti installazioni presenti nelle aree protette di cui sopra, l'obbligo di orientare i fasci luminosi ad almeno 90 gradi dalla direzione in cui si trovano i telescopi, su richiesta dei responsabili degli Osservatori Astronomici di cui agli allegati A e B della LR n. 37 del 21.03.2001;

5. di trasmettere ai Comuni interessati, per i relativi adempimenti, copia della presente deliberazione e della cartografia di cui al punto 1).

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R 18/96. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che, per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

copia della cartografia di cui al punto 1) sarà giacente per la consultazione presso gli uffici del Dipartimento Politiche Territoriali e Ambientali, Area Energia via Bardazzi 19/21 Firenze.


Segreteria della Giunta - Il Coordinatore: Valerio Pelini.



REGIONE TOSCANA

ZONE DI PROTEZIONE INTORNO AGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI

L.R. n.37 del 21/3/2000 " Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso"



★ Osservatori  
~ Limiti Comunali

Elaborazione Archivio Cartografico Area S.T. e Geografica

**Zone di protezione**

- Area di raggio pari a 1Km
- Area di raggio pari a 10 Km
- Area di raggio pari a 25 Km
- Area di raggio pari a 50 Km

Scale 1:500 000